

IN BREVE n. 006-2016
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

PENSIONATI A CONFRONTO SULLA RIVALUTAZIONE DELLE

PENSIONI a cura di Franco Abruzzo, presidente Unpit

Il 9 febbraio a Genova, presso Starhotel President, Via Corte Lambruschini 4, alle ore 11, convegno organizzato da Rimborsopensioni.it sul tema rivalutazione delle pensioni.

I relatori spiegheranno quali sono i diritti dei pensionati con riferimento alla rivalutazione e quanto ad oggi è stato realmente sottratto ai pensionati. Prevista inoltre una sessione di domande durante la quale i relatori saranno a disposizione per chiarire dubbi o dare spiegazioni ulteriori in merito all'argomento. A seguito del blocco delle pensioni, annunciato nel dicembre 2011 dal Governo Monti, i pensionati non si sono più visti riconoscere la rivalutazione del proprio trattamento pensionistico. La sentenza n.70/2015 della Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale tale blocco ed ha ordinato che, ai pensionati interessati da tale manovra, fossero restituiti gli arretrati non percepiti dal 1 gennaio 2012 ad oggi. Il Governo attuale (con decreto legge 65/2015), ha stabilito che nel mese di agosto 2015 - in applicazione di tale sentenza - sarebbe stata erogata una "una tantum" ai pensionati. Nella realtà tale cifra è stata riconosciuta solo ad alcuni pensionati ma anche per questi l'importo è inferiore a quanto realmente dovuto; ad altri pensionati, invece, non è stato riconosciuto niente (nonostante in forza della sentenza della Corte Costituzionale ne avessero diritto). In specifico, per una pensione di 2000 euro circa, un pensionato avrebbe dovuto ricevere una somma di arretrati superiore a 5000 euro, ma non si è visto riconosciuto nulla. E' quindi opportuno capire cosa sta accadendo nel già complicato mondo delle pensioni perché sapere quali sono i propri diritti è l'unica via possibile per sapere come difenderli, anche alla luce della recente ordinanza del Tribunale di Palermo che ha rimesso nuovamente la questione dell'indicizzazione delle pensioni davanti alla Corte Costituzionale.

PREVIDENZA – ALCUNE NOVITA' PER IL 2016

Tetto di retribuzione pensionabile – Come per lo scorso anno € 46.169,00.

Massimale oltre il quale contributo di solidarietà dell'1% - fissato a €46.123,00.

Perequazione automatica pensioni – Aumento definitivo 0,2% precedentemente fissato in via previsionale 0,3. Nessun conguaglio in negativo, rinviando eventuale recupero al 2017.

Per il 2016 nessuna perequazione essendo il valore provvisorio di crescita pari a 0.

Indicizzazione prestazioni previdenziali e assistenziali – Per art.1 comma 287 delle legge di stabilità 2016 nessuna indicizzazione inferiore a zero.

287. Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed

impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero.

Pensione di vecchiaia – Età pensionabile aumentata di 4 mesi per l'adeguamento alle aspettative di vita.

Requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia – 20 anni di anzianità contributiva (non applicabile lavoratori ante 1992).

Per i lavoratori con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996 in avanti è posta la condizione che l'importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (pari per l'anno 2016 a 448,52 euro per 13 mensilità), salvo il caso in cui il lavoratore sia in possesso del requisito anagrafico di 70 anni di età (+ adeguamenti Istat).

Pensione anticipata – anzianità contributiva: 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne.

Trattamenti pensionistici anticipati – Estensione della esclusione della penalizzazione dei trattamenti di pensione anticipata prima dei 62 anni di età (*) anche ai trattamenti già liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014, ovviamente con riferimento ai ratei corrisposti a partire dal 1 gennaio 2016.

(*) «Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017».

Opzione Donna – La legge di stabilità per il 2016 ha previsto che le lavoratrici donne che, avendo maturato almeno 35 anni di anzianità e un'età anagrafica al 31.12.2015 pari a 57 anni e 3 mesi per le lavoratrici dipendenti (private e pubbliche) e a 58 anni e 3 mesi per le lavoratrici autonome, possono usufruire dell'opzione per la liquidazione della pensione tramite l'applicazione del calcolo contributivo anche se la finestra di decorrenza di 12 mesi (18 per le autonome) cade successivamente al 31.12.2015.

Retribuzione annua massima per il congedo straordinario – Trattamento economico massimo per il 2016 di € 47.446.

Massimale annuo della base contributiva – Fissato per il 2016 in euro 100.324,00.

CONGEDO DI PATERNITÀ

Viene prorogata al 2016 la nuova disciplina del **congedo di paternità**, elevando da uno a due giorni quello obbligatorio.

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

(GU n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70)

205. Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria, previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n.92, sono prorogati sperimentalmente per l'anno 2016 ed il congedo obbligatorio è aumentato a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa.

IN MATERNITÀ A RISCHIO SENZA OBBLIGHI DI LAVORO da Sole 24 ore –
risposta a cura di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

D - Siamo una piccola azienda con due impiegate. Qualche settimana fa, una delle due impiegate ha richiesto la maternità anticipata a causa di complicanze durante la gestazione. Purtroppo, questa persona era l'unica che seguiva determinate procedure, e quindi ci troviamo in difficoltà. Ci troviamo a doverla contattare occasionalmente per chiedere 510 chiarimenti su pratiche/procedure a suo tempo da lei seguite; tuttavia si dimostra scarsamente collaborativa (non risponde per giorni al telefono, oppure non risponde alle mail sostenendo di non averle mai ricevute). Tale comportamento non è una violazione dell'obbligo di diligenza? È possibile un richiamo disciplinare durante la gravidanza anticipata?

R - La lavoratrice in gravidanza, durante i periodi di astensione per i relativi congedi, non ha alcun obbligo circa l'effettuazione di prestazioni lavorative (neppure quelle descritte dal lettore). Pertanto, il fatto che non risponda alle mail inviate dall'azienda dove le viene chiesto un supporto, comunque lavorativo, non configura una violazione dei doveri della lavoratrice stessa. Semmai, una eventuale disponibilità a fornire chiarimenti su pratiche evase dalla lavoratrice rientra - in questo caso- nella libera arbitarietà della medesima.

IL MEDICO IN INTRAMOENIA NON DETRAE L'ASSICURAZIONE da Sole
24 ore –risposta 448 a cura di Giuseppe Merlino

D - Un medico ospedaliero a tempo pieno, in intramoenia, ha stipulato un'assicurazione per responsabilità professionale e tutela legale. Il premio assicurativo pagato nel 2015 è detraibile nel 730 del 2016?

R - La risposta è negativa. L'attività intramuraria consta nell'adempimento dell'attività professionale libera all'interno della struttura ospedaliera e comunque al di là dell'impegno di servizio. Al contrario dei colleghi che svolgono l'attività extramoenia, non sono tenuti all'apertura della partita Iva e il reddito prodotto è inquadrabile tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

LE CANALINE DELL'ANTENNA CON LO SCONTO DEL 50 da Sole 24 ore –
risposta 439

D - Nella mia villetta unifamiliare non esiste attualmente cablatura per l'impianto televisivo. L'antenna posta sul tetto è collegata alle stanze sottostanti tramite cavi volanti. Posso beneficiare dell'agevolazione del 50% per la predisposizione di canaline murate sotto traccia che colleghino l'antenna a quattro camere dell'abitazione?


R - La risposta è affermativa. La realizzazione di canaline sottotraccia, che collegano l'antenna televisiva alle singole camere di una abitazione, è intervento di manutenzione straordinaria che, come tale, fruisce della detrazione del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917 /1986, e articolo 11 comma 74, della legge 208/2015, si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). Tra l'altro, nel caso di specie, non si tratta di lavori su parti comuni, in quanto interessano una singola unità immobiliare. Basterà pagare le fatture relative all'intervento con bonifico bancario o postale.

PART-TIME ANCHE AGLI STATALI ANZIANI

Col decreto milleproroghe in fase di conversione probabile apertura anche al pubblico impiego del part-time come previsto per il lavoratore privato in fase di prossima pensione (articolo 1 comma 284 della legge di Stabilità 2016): trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del rapporto di lavoro subordinato, con copertura pensionistica figurativa per la quota di retribuzione perduta e con la corresponsione, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata per chi matura entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia (66 e 7 mesi nel 2016), previa intesa con l'amministrazione di appartenenza, per un periodo non superiore a 3 anni (devono quindi aver compiuto 63 anni e 7 mesi); la riduzione dell'orario del rapporto di lavoro va compresa tra il 40 e il 60%.

284. I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, possono, a condizione di avere maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, d'intesa con il datore di lavoro, per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio di cui al presente comma e la data di maturazione del requisito anagrafico previsto dal citato articolo 24, comma 6, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, ridurre l'orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non e' assoggettato a contribuzione previdenziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa e' riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Si applica l'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Il beneficio di cui al presente comma e' riconosciuto nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro per l'anno 2018. La facolta' di cui al presente comma e' concessa, a domanda e nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo, previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro. Il datore di lavoro con riferimento al lavoratore che intende, di intesa con lo stesso datore di lavoro, accedere alla facolta' di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al presente comma deve dare comunicazione all'INPS e alla Direzione territoriale del lavoro della stipulazione del contratto e della relativa cessazione secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui al successivo periodo. Il beneficio di cui al presente comma e' riconosciuto dall'INPS, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, nei limiti delle risorse di cui al quinto periodo del presente comma e secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di accesso al beneficio di cui al presente comma comunicate dalle imprese. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse anche in via prospettica, l'INPS non prendera' in esame ulteriori domande finalizzate all'accesso al beneficio in esame. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Le somme versate in entrata al bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente sono trasferite all'INPS a copertura dei maggiori oneri derivanti ai sensi del presente comma. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14

settembre 2015, n. 150, la quota residua delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.845, relative ai datori di lavoro non aderenti ai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, dedotte quelle utilizzate per la copertura degli oneri della presente disposizione, e' versata prioritariamente al Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, fino alla concorrenza di un importo pari al 50 per cento della somma complessiva.



Se sono rose fioriranno !!!

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Elio Vittorini

Data di emissione il 12 febbraio 2016



Tiratura: ottocentomila francobolli

Vignetta: raffigura un ritratto dello scrittore Elio Vittorini intento a leggere un libro. Completano il francobollo la leggenda “ELIO VITTORINI”, le date “1908 1966”, la scritta “ITALIA” e il valore “€ 0,95”.

PENSIONI e CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' DEL GOVERNO LETTA

Il Contributo di solidarietà, introdotto dal Governo Letta il 1° gennaio 2014 sulle pensioni superiori a 90 mila euro annui, dovrebbe scadere a fine anno, in quanto non prorogata dalla legge di Stabilità 2016.

Il taglio, disciplinato dall'articolo 1, comma 486 della legge 147/2013, scatta sui trattamenti pensionistici superiori a 14 volte il trattamento minimo del fondo lavoratori dipendenti, ossia oltre i 91.300 euro circa lordi annui.

Sono balzellati tutti i pensionati con prestazioni corrisposte da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e sui vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive erogati dagli organi costituzionali, dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Ricordiamo che il contributo è di natura progressiva ed è articolato sui trattamenti pensionistici nel seguente modo: 6% di trattenuta per gli importi pensionistici superiori a 91.343 euro lordi annui (da 14 a 20 volte il minimo; 12% di trattenuta per la parte eccedente il predetto importo e sino a 130.491 euro (da 20 a 30 volte il minimo); e 18% per la parte eccedente i 195.737 euro (oltre 30 volte il minimo).

Sul provvedimento pende il giudizio della Corte Costituzionale, chiamata a stabilire se è il prelievo può considerarsi compatibile con il nostro ordinamento o meno.

Nel 2013 una misura analoga, introdotta dal Governo Berlusconi con il decreto legge 98/2011, fu bocciata proprio dalla Consulta con la sentenza 116/2013, avendo rilevato che il provvedimento era discriminatorio perchè riguardava solo i pensionati “senza garantire il rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza a parità di reddito, attraverso una irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi”.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' GOVERNO LETTA – anni 2014, 2015 e 2016

Fascia	Riduzione	2015 trattamento minimo INPS € 501,89 circolare INPS n.11/23015		2016 circolare INPS n. 210/2015 previsionale	
		Oltre	Sino a	Oltre	Sino a
Tra 14 e 20 volte il minimo INPS	6 %	€ 91.343,99	€ 130.491,40	€ 91.343,99	€ 130.491,40
Tra 20 e 30 volte il minimo INPS	12 %	€ 130.491,41	€ 195.737,10	€ 130.491,41	€ 195.737,10
Oltre 30 volte il minimo INPS	18 %	€ 195.737,11	---	€ 195.737,11	---

Legge 147/2013 – articolo 1 comma 486.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, e' dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta e' preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e' tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo.

QUANTE PICCONATE SULLE PENSIONI DEL PUBBLICO IMPIEGO

40 anni di "Picconate"
Indennità integrativa speciale in quarantesimi
Dalla tabella A della L.965 al 2% per ogni anno di contribuzione
Per i trattamenti oltre il minimo INPS indice rendimento scalato in basso arrivando allo 0,90%
Scompare l'I.I.S. conglobata con lo stipendio e addio all'adeguamento salariale alla svalutazione monetaria
Per le somme oltre il tetto contributivo maggiorazione dell'aliquota contributiva per solidarietà
Perequazione automatica taglieggiata negli anni nel 1993, 1998, 1999 e 2000
Perequazione totalmente azzerata nel 2008 e nel 2011 e 2012
Contributi di «solidarietà» tutt'ora in corso nonostante l'illegittimità costituzionale per il provvedimento di legge del 2011
Oltre il 40esimo anno contributi inefficaci per una maggior pensione
Reversibilità agganciata al reddito del coniuge superstite

COSTI CHILOMETRICI – NUOVE TABELLE

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2016, la rettifica alle Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI, per errori nell'attribuzione del fringe benefit 2016 relativo ad alcuni autoveicoli alimentati a benzina e GPL fuori produzione.

IN ALLEGATO A PARTE – Tabelle ACI costi chilometrici (documento 030)

LIBERI PROFESSIONISTI e RICONGIUNZIONE PENSIONE

Con la circolare n.29/2016, a proposito della ricongiunzione ai fini previdenziali per i liberi professionisti (legge 45/1990), da chiarimenti sulla possibilità della rateazione senza interessi di dilazione per il 2016: il tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT per il 2015 è negativo ed è pari a -0,1%; ne consegue che non può essere determinata alcuna maggiorazione a titolo di interessi degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso del 2016.

IN ALLEGATO A PARTE – INPS Circolare n. 29 dell' 11.02.2016 (documento 031)

Legge 5 marzo 1990, n. 45

Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti.

Art. 1. Facoltà di ricongiunzione.


1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopra citate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.
2. Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista.
3. Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.
4. Dopo il compimento dell'età pensionabile la ricongiunzione, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, può essere richiesta in alternativa, presso una gestione nella quale si possano far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata.
5. Il libero professionista che goda della erogazione di una pensione di anzianità, può chiedere all'ente erogatore la ricongiunzione del periodo assicurativo successivamente maturato e la liquidazione di un supplemento di pensione commisurato alla nuova contribuzione trasferita. La richiesta di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta, entro un anno dalla cessazione della successiva contribuzione. Sono a totale carico del richiedente le eventuali differenze tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e le somme effettivamente versate, ai sensi dell'articolo 2.

Con la sentenza 24 febbraio-5 marzo 1999, n. 61, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2, nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi presenti nelle singole Gestioni.

Art. 2. Modalità di ricongiunzione.

1. Ai fini di cui all'articolo 1, la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.
2. La gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalle gestioni o dalle gestioni assicurative a norma del comma 1.
3. Il pagamento della somma di cui al comma 2 può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione può essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma 3.

Con la sentenza 24 febbraio-5 marzo 1999, n. 61, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2, nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi presenti nelle singole Gestioni.



Art. 3. Esercizio della facoltà.

1. Le facoltà di cui all'articolo 1 possono essere esercitate una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata.
2. La facoltà di chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione e per i quali non sussistano i requisiti di cui al comma 1, può esercitarsi solo all'atto del pensionamento e solo presso la gestione sulla quale sia stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa.

Art. 4. Adempimenti gestionali e criteri di trasferimento.

1. Per gli effetti di cui agli articoli 1 e 2 la gestione previdenziale presso cui si intende accentrare la posizione assicurativa chiede, entro sessanta giorni dalla data della domanda di ricongiunzione, alla gestione o alle gestioni interessate tutti gli elementi necessari od utili per la costituzione della posizione assicurativa e la determinazione dell'onere di riscatto. Tali elementi devono essere comunicati entro novanta giorni dalla data della richiesta.
2. Entro centottanta giorni dalla data della domanda, la gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa comunica all'interessato l'ammontare dell'onere a suo carico nonché il prospetto delle possibili rateizzazioni. Ove la relativa somma non sia versata, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, alla gestione di cui sopra entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, o non sia presentata entro lo stesso termine la domanda di rateazione di cui all'articolo 2, comma 3, s'intende che l'interessato abbia rinunciato alle facoltà di cui all'articolo 1.
3. Il versamento, anche parziale, dell'importo dovuto determina l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione.
4. La gestione competente, avvenuto il versamento di cui al comma 2, chiede alla gestione o alle gestioni interessate il trasferimento degli importi relativi ai periodi di assicurazione o di iscrizione di loro pertinenza secondo i seguenti criteri:
 - a) i contributi, obbligatori o volontari, sono maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello nel quale si effettua il trasferimento;
 - b) le somme relative ai periodi riscattati sono maggiorate degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento dell'intero valore di riscatto o della prima rata di esso e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui si effettua il versamento; non sono soggetti al trasferimento gli eventuali interessi di dilazione incassati dalla gestione trasferente;
 - c) per i periodi coperti da contribuzione figurativa, o riconoscibili figurativamente nella gestione di provenienza, sono trasferiti gli importi corrispondenti ai contributi figurativi base ed integrativi senza alcuna maggiorazione per interessi; il trasferimento si effettua anche se la copertura figurativa è stata effettuata nella gestione medesima senza alcuna attribuzione di fondi.
5. Dagli importi da trasferire sono escluse le somme rimosse ma non destinate al finanziamento della gestione pensionistica.
6. Il trasferimento delle somme deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data della richiesta.
In caso di ritardato trasferimento la gestione debitrice è tenuta alla corresponsione, in aggiunta agli importi dovuti, di un interesse annuo al tasso del 6 per cento a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data della richiesta.

Art. 5. Determinazione del diritto e della misura della pensione.

1. Le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa, purché i periodi di contribuzione ricongiunti non siano inferiori a 35 anni o sia stata raggiunta l'età per il collocamento a riposo per aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, fatte salve le specifiche norme per la pensione di inabilità o invalidità.
2. Per i contributi versati in misura fissa si assume quale reddito o retribuzione, agli effetti pensionistici, il decuplo dei contributi medesimi.

Art. 6. Coincidenza di periodi di contribuzione.

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 1 e 2, ove si verifichi coincidenza di più periodi coperti da contribuzione sono utili quelli relativi ad attività effettiva. In mancanza di questa, la contribuzione è utile una sola volta ed è quella di importo più elevato. La contribuzione non considerata verrà rimborsata su richiesta dell'interessato, maggiorata degli interessi legali.
2. Gli importi dei versamenti volontari non considerati vanno a scomputo dell'onere a carico del richiedente di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 7. Facoltà per i superstiti.

1. Le facoltà previste dagli articoli precedenti possono essere esercitate anche dai superstiti entro due anni dal decesso dell'interessato, subentrando i medesimi ai fini della presente legge nelle posizioni giuridiche del dante causa.

Art. 8. Esclusione dall'applicazione di disposizioni.

1. Nei confronti dei soggetti che si avvalgono delle facoltà previste dalla presente legge, non si applicano le norme di cui all'articolo 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576, all'articolo 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, all'articolo 21 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e all'articolo 21 della legge 29 gennaio 1986, n. 21.

Art. 9. Norme integrative alla legge 29 gennaio 1986, n. 21, recante riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti.

1. I limiti di anzianità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 gennaio 1986, n. 21, non si applicano a coloro che hanno compiuto rispettivamente 65 o 70 anni di età prima dell'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 21.
2. In caso di sbilancio della gestione della Cassa di previdenza a favore dei dottori commercialisti si provvederà ad innalzare le aliquote contributive a carico degli iscritti, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della predetta legge n. 21 del 1986, senza alcun aggravio a carico dello Stato.

Art. 10. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.